


ALESSANDRO ROSANÒ

I trasferimenti  
interstatali di  
detenuti nel diritto  
dell'Unione europea



Alessandro Rosanò è docente a contratto di Diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Scienze economiche e politiche dell'Università della Valle d'Aosta / Université de la Vallée d'Aoste. Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Padova, ha conseguito un dottorato di ricerca in Giurisprudenza presso il medesimo Ateneo. Durante il dottorato ha svolto un periodo di visiting presso la Facoltà di Diritto e Amministrazione dell'Università Jagellonica di Cracovia. È stato assegnista di ricerca in Diritto dell'Unione europea presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Torino e presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze.

A. ROSANÒ | trasferimenti interstatali di detenuti nel diritto dell'Unione europea



€ 35,00



  
CACUCCI EDITORE  
BARI

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

— 48 —

**ALESSANDRO ROSANÒ**

**I TRASFERIMENTI INTERSTATALI DI DETENUTI  
NEL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA**



**CACUCCI  
EDITORE  
2022**

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

Direzione

**Ennio Triggiani Ugo Villani  
Giandonato Caggiano**

Comitato scientifico

**Mads Andenas, Sergio M. Carbone, Marta Cartabia, Gianluca Contaldi, Carlo Curti Gialdino,  
Biagio De Giovanni, Angela Del Vecchio, Angela Di Stasi, Paolo Fois, Marc Jaeger,  
Diego J. Liñán Nogueras, Roberto Mastroianni, Paolo Mengozzi, Claudia Morviducci,  
Bruno Nascimbene, Lina Panella, Ornella Porchia, Guido Raimondi, Lucia Serena Rossi, Mario Sarcinelli,  
Silvana Sciarra, Giuseppe Tesauo, Christian Tomuschat, Gian Luigi Tosato, Claudio Zanghì**

**Comitato dei referees:** Pia Acconci, Roberto Adam, Chiara Amalfitano, Amedeo Arena, Roberto Baratta, Maria Eugenia Bartoloni, Maria Caterina Baruffi, Francesco Bestagno, Franco Botta, Ruggiero Cafari Panico, Susana Cafaro, Cristina Campiglio, Andrea Cannone, Giovanni Cellamare, Bernardo Cortese, Antonella Damato, Carmela Decaro, Patrizia De Pasquale, Marcello Di Filippo, Giuseppe Di Gaspere, Davide Diverio, Ugo Draetta, Fabio Ferraro, Pietro Gargiulo, Italo Garzia, Edoardo Greppi, Massimo Iovane, Simone Marinai, Fabrizio Marongiu Buonaiuti, Gerardo Martino, Maria Rosaria Mauro, Francesco Moliterni, Luciano Monzali, Paola Mori, Francesco Munari, Lorenzo Federico Pace, Franca Papa, Nicoletta Parisi, Marco Pedrazzi, Piero Pennetta, Emanuela Pistoia, Francesco Rossi Dal Pozzo, Andrea Santini, Girolamo Strozzi, Marisa Tufano, Chiara Enrica Tuo, Michele Vellano, Gabriella Venturini, Gianfranco Viesti, Alessandra Zanobetti

I volumi pubblicati in questa Collana sono sottoposti a referaggio anonimo, con la sola eccezione di quelli caratterizzati dalla particolare autorevolezza scientifica o dalla specifica competenza dell'Autore nell'argomento trattato.

---

PROPRIETÀ LETTERARIA RISERVATA

---

© 2022 Cacucci Editore - Bari

Via Nicolai, 39 - 70122 Bari – Tel. 080/5214220

<http://www.cacucci.it> e-mail: [info@cacucci.it](mailto:info@cacucci.it)

Ai sensi della legge sui diritti d'Autore e del codice civile è vietata la riproduzione di questo libro o di parte di esso con qualsiasi mezzo, elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, microfilms, registrazioni o altro, senza il consenso dell'autore e dell'editore.

## INDICE

Introduzione	1
--------------	---

### CAPITOLO I

#### IL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE DECISIONI PENALI QUALE FONDAMENTO DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE NELL'UNIONE EUROPEA

1. Cenni storici sull'evoluzione delle competenze penali nell'ambito del processo di integrazione europea	7
2. L'affermazione del principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale negli atti atipici dell'Unione europea anteriori al Trattato di Lisbona	18
3. Lo sviluppo del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali negli atti tipici dell'Unione europea anteriori al Trattato di Lisbona e nella relativa giurisprudenza della Corte di giustizia	22
4. Il principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali <i>post</i> Lisbona	26
5. Una definizione del concetto di reciproco riconoscimento delle decisioni penali	30
6. Le caratteristiche del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni penali	32
a. rispetto alla cooperazione giudiziaria internazionale	33
b. rispetto al principio del reciproco riconoscimento delle decisioni civili	37
c. rispetto al principio del reciproco riconoscimento nel mercato interno	42
7. Il rapporto tra reciproco riconoscimento e leale cooperazione	46
8. Il problematico rapporto tra reciproco riconoscimento delle decisioni penali e fiducia reciproca: il dato normativo	49
9. Il problematico rapporto tra reciproco riconoscimento delle decisioni penali e fiducia reciproca: il dato giurisprudenziale	56

a.	La prima fase della giurisprudenza della Corte di giustizia	56
b.	La giurisprudenza <i>Aranyosi e Căldăraru</i> in materia di condizioni di detenzione	62
c.	La crisi dello Stato di diritto quale sfida per il reciproco riconoscimento e per la fiducia reciproca: la sentenza <i>LM</i>	68
d.	L'esigenza di un controllo giurisdizionale effettivo: in particolar modo, la sentenza <i>Bob-Dogi</i> e le pronunce sulla nozione di autorità giudiziaria emittente	79
10.	Le critiche formulate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo all'impostazione della Corte di giustizia in materia di fiducia reciproca e reciproco riconoscimento	87
11.	Conclusioni	91

## CAPITOLO II

### LA DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI SUL TRASFERIMENTO DI DETENUTI TRA STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

1.	Cenni su alcune iniziative di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di trasferimenti interstatali di detenuti	95
2.	Cenni sui meccanismi di trasferimento nel sistema del Consiglio d'Europa: in particolar modo, la Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983	102
3.	Le criticità dei meccanismi di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di trasferimenti interstatali di detenuti e le prime innovazioni introdotte con la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen	107
4.	La proposta di decisione quadro istitutiva dell'ordine di esecuzione europeo	111
5.	La decisione quadro 2008/909/GAI	113
a.	I requisiti per il trasferimento	115
b.	La procedura per la trasmissione	120
c.	La procedura per il riconoscimento e la decisione in materia di riconoscimento ed esecuzione	121
d.	I motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione	122
e.	Il trasferimento della persona condannata e l'esecuzione della pena	126
6.	La relazione della Commissione europea del 5 febbraio 2014 e la prassi applicativa	128
7.	Il recepimento della decisione quadro in Italia	131

8.	Il rapporto tra la decisione quadro 2008/909/GAI e altri atti di diritto dell'Unione europea rilevanti in materia	135
a.	La decisione quadro 2002/584/GAI	136
b.	La decisione quadro 2008/947/GAI e la decisione quadro 2009/829/GAI	139
c.	La decisione quadro 2008/675/GAI	143
d.	La direttiva 2012/29/UE	144
e.	La direttiva 2004/38/CE	145
9.	Conclusioni	146

### CAPITOLO III

#### LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI NELL'AMBITO DELLA DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI

1.	Cenni sulla tutela dei diritti fondamentali nel rapporto tra diritto dell'Unione europea e sistema della Convenzione europea dei diritti dell'uomo	149
2.	I diritti chiamati in causa dalla procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909/GAI	152
a.	Il divieto di trattamenti inumani e degradanti: in particolare modo, le questioni delle condizioni di detenzione e del sovraffollamento carcerario	154
b.	Il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale	164
c.	Il diritto al rispetto della vita privata e familiare	167
3.	Il test <i>Aranyosi e Căldăraru</i> nell'ambito della procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909/GAI	170
a.	L'impossibilità di applicare il test <i>Aranyosi e Căldăraru</i> nell'ambito della procedura prevista dalla decisione quadro 2008/909/GAI	171
b.	L'impossibilità di assicurare tutela ai diritti fondamentali in assenza di una carenza sistemica o generalizzata, la difficoltà di definire il concetto di carenza sistemica o generalizzata e la discrezionalità delle corti nazionali nell'applicare il test <i>Aranyosi e Căldăraru</i> in concreto	173
4.	La previsione di un controllo da parte delle autorità emittenti in alternativa al test <i>Aranyosi e Căldăraru</i>	174
5.	Un'alternativa ulteriore: il ravvicinamento delle condizioni di detenzione	178
6.	Conclusioni	182

## CAPITOLO IV

IL REINSERIMENTO SOCIALE DEL CONDANNATO QUALE  
OBIETTIVO DELLA DECISIONE QUADRO 2008/909/GAI

1. Alcune considerazioni di ordine generale su competenze penali dell'Unione e reinserimento sociale	185
2. Il reinserimento sociale del condannato nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale: il dato normativo	189
3. Il reinserimento sociale del condannato nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia penale: il dato giurisprudenziale	194
4. Il reinserimento sociale del condannato e il diritto di soggiorno permanente: il dato giurisprudenziale	199
5. Cenni sul reinserimento sociale del detenuto nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo	205
6. Esiste un diritto a essere trasferiti (o a non essere trasferiti)?	211
7. Conclusioni	215

## CAPITOLO V

I TRASFERIMENTI DI DETENUTI DA STATI MEMBRI  
DELL'UNIONE VERSO STATI TERZI

1. I cittadini dell'Unione europea e la cooperazione giudiziaria in materia penale tra Stati membri dell'Unione e Stati terzi, in generale	221
2. La giurisprudenza <i>Soering</i> della Corte europea dei diritti dell'uomo	224
3. La giurisprudenza <i>Soering</i> e i trasferimenti interstatali di detenuti	229
4. L'extradizione di cittadini dell'Unione europea verso Stati terzi	232
5. L'extradizione <i>in executivis</i> di cittadini dell'Unione europea verso Stati terzi	238
6. Le ricadute della giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di estradizione di cittadini dell'Unione europea verso Stati terzi sui trasferimenti di detenuti e il caso del Regno Unito	240
7. Conclusioni	248
Bibliografia	249

## INTRODUZIONE

Nel corso dei trent'anni della sua esistenza, la cooperazione giudiziaria in materia penale quale settore di competenza dell'Unione europea ha assistito a un'evoluzione costante e, soprattutto, veloce, se confrontata ai tempi propri di un processo di integrazione europea basato su piccoli passi. L'impostazione originaria del terzo pilastro, di carattere intergovernativo e contraddistinta dal fatto che non risultavano adottabili atti giuridicamente vincolanti in materia, a meno che non si facesse ricorso a convenzioni internazionali, è stata parzialmente – eppure, significativamente – messa in discussione dall'introduzione, con il Trattato di Amsterdam, della possibilità di ricorrere alle decisioni quadro. Nonostante l'importante limite rappresentato dall'esclusione di effetti diretti riconducibili a queste per il caso di mancata o inesatta trasposizione, esse, data la loro natura vincolante, hanno condotto a risultati di grande rilievo, sul piano sia del diritto penale sostanziale, sia del diritto processuale penale, contribuendo a favorire l'affermazione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia per quel che riguarda gli aspetti di uno spazio europeo della giustizia penale. La comunitarizzazione della cooperazione giudiziaria in materia penale, avvenuta mediante il Trattato di Lisbona, ha spinto verso nuovi obiettivi, soprattutto grazie a previsioni contenute nel testo del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che permettono l'adozione di direttive e di regolamenti.

Per quanto attiene al diritto processuale penale, è da notare che una parte importante degli atti in questione ha dato applicazione concreta a un principio emerso in origine nell'ambito del Consiglio europeo di Cardiff del 1998 e poi fatto oggetto di una definitiva sanzione con il Consiglio europeo di Tampere del 1999: il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie. Ispirato a precedenti sviluppi registratisi nella giurisprudenza della Corte di giustizia quanto al mercato interno, esso ha permesso di realizzare la libera circolazione dei provvedimenti delle autorità giudiziarie degli Stati membri nel contesto dell'Unione, conducendo a una rapida esecuzione degli stessi in ordinamenti diversi da quello in cui erano stati emessi. Nonostante la proposta di fare ricorso a tale principio fosse stata avanzata dal governo britannico con lo scopo

di evitare interventi normativi da parte dell'Unione europea contraddistinti da una finalità di armonizzazione, è innegabile che gli atti approvati nel corso del tempo testimonino di una più forte e profonda integrazione registratasi tra gli Stati membri. La matrice di natura intergovernativa che contraddistingue i trattati – bilaterali e/o multilaterali – in precedenza applicati è stata, infatti, superata, con lo scopo di introdurre meccanismi di più rapido ed efficace utilizzo, idonei a sostenere, in generale, la lotta contro l'impunità, escludendo così la discrezionalità tradizionalmente esercitata dalle autorità governative. Protagoniste sono diventate le autorità giudiziarie che, in precedenza, vedevano limitato il loro ruolo alla verifica della sussistenza dei requisiti per accogliere la richiesta presentata da un altro Stato. Ora, invece, spetta a loro decidere e, al riguardo, un dato di particolare rilievo risiede nel fatto che sono obbligate a eseguire la decisione assunta dalle autorità di emissione, salvo il caso in cui ravvisino la sussistenza di un motivo di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione tipizzato nella fonte di diritto dell'Unione.

La massima realizzazione in materia è rappresentata senza dubbio dal mandato d'arresto europeo (MAE), quale meccanismo di carattere estradizionale in vigore nei rapporti tra gli Stati membri. La conferma di ciò si ravvisa certamente nei dati statistici relativi a MAE emessi e MAE eseguiti ogni anno, ma anche e ancor di più nel numero e nell'importanza dei quesiti pregiudiziali di interpretazione posti alla Corte di giustizia con riferimento a previsioni della decisione quadro 2002/584/GAI. Nell'arco di vent'anni, ripetutamente i giudici di Lussemburgo sono intervenuti, sollecitati dai giudici nazionali, per chiarire questioni, ora di dettaglio, ora di sistema, inerenti al MAE. Così è stato, *inter alia*, per le nozioni di residenza nello Stato membro di esecuzione, autorità giudiziaria emittente, autorità giudiziaria dell'esecuzione, *ne bis in idem*. Così è stato, soprattutto, nell'importante pronuncia *Melloni* e nell'altrettanto importante orientamento *Aranyosi e Căldăraru* con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali.

Dunque, non stupisce che il MAE, primo atto applicativo del principio del reciproco riconoscimento in ambito penale, abbia rappresentato un modello e che, pertanto, a esso abbia fatto seguito l'adozione di ulteriori decisioni quadro, attraverso le quali, auspicabilmente, conseguire esiti parimenti positivi.

Sul piano meramente quantitativo, va detto fin da subito che gli atti posteriori non hanno condotto all'introduzione di meccanismi altrettanto impattanti sul piano della cooperazione tra autorità giudiziarie penali degli Stati membri. Le ragioni alla base di ciò tendono a variare da strumento a strumento. In generale, può ritenersi che ciò sia comunque dovuto al fatto che gli atti in parola intervengono in settori di minore interesse per la giustizia penale degli Stati membri rispetto a quello di un meccanismo che permette la consegna di individui al fine di sottoporli a processo o di eseguire una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale. A questo può aggiungersi – pur non essendo, chiaramente, dato di particolare pregio per il giurista – la maggiore

attenzione che l'opinione pubblica ha riservato ad alcune vicende nell'ambito delle quali si è registrata l'emissione di MAE, come nel caso dei MAE relativi al Presidente catalano Carles Puigdemont e ad altri politici catalani. Tuttavia, ciò non sembra togliere nulla all'interesse che può essere diretto nei confronti degli altri strumenti e delle questioni interpretative, teleologiche e sistematiche che gli stessi possono porre.

Il presente lavoro si concentra su uno di tali atti: la decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea. Tramite essa, è stata introdotta una procedura attraverso cui trasferire detenuti da uno Stato membro a un altro Stato membro, in modo che scontino nelle carceri del secondo il residuo della pena o della misura privativa della libertà personale inflitta nel primo.

Il canone definito dalla decisione quadro sul MAE è stato indubbiamente rispettato nella misura in cui alcune caratteristiche del MAE sono state replicate nella procedura di trasferimento dei detenuti: è il caso, su tutti, del superamento della valutazione della sussistenza del requisito della doppia incriminabilità per trentadue categorie di reato, della tipizzazione dei motivi di rifiuto del riconoscimento e dell'esecuzione e della previsione di tempi rapidi per arrivare a una decisione da parte dell'autorità giudiziaria di esecuzione. Lo stesso può dirsi con riferimento a una carenza strutturale del MAE che risulta confermata dalla decisione quadro 2008/909/GAI: anche quest'ultima, infatti, non contempla un motivo di rifiuto di portata generale applicabile al mancato rispetto dei diritti fondamentali, con la conseguenza che, a meno che non siano integrate specifiche e limitate fattispecie contemplate dalla disciplina posta dalla decisione quadro, il trasferimento dovrà avere luogo. Come noto, il motivo alla base di ciò è da ravvisarsi nel modo in cui il Consiglio dell'Unione europea, prima, e la Corte di giustizia, poi, hanno interpretato il principio di fiducia reciproca quale fondamento del reciproco riconoscimento e, quindi, della cooperazione giudiziaria in materia penale. Infatti, la condivisione di valori che giustifica la facilità nel riconoscere ed eseguire decisioni giudiziarie emesse in altri Stati membri è stata intesa come esito già conseguito, e non come processo *in fieri*, nonostante le ripetute sollecitazioni della dottrina, e solo con la già menzionata sentenza *Aranyosi e Căldăraru* i giudici di Lussemburgo hanno iniziato a porre in discussione il precedente approccio a tale tema.

Vi è, però, una differenza tra decisione quadro 2002/584/GAI e decisione quadro 2008/909/GAI che riguarda la finalità perseguita e che testimonia di una diversa sensibilità e maturità del legislatore dell'Unione con riferimento al secondo dei due atti. Infatti, mentre la decisione quadro sul MAE fu adottata con il chiaro obiettivo di avere a disposizione un mezzo ulteriore nella lotta contro la criminalità, la decisione quadro sui trasferimenti dei detenuti mira

dichiaratamente a promuovere il reinserimento sociale delle persone condannate. Innegabilmente, la dimensione di contrasto alla criminalità è presente in questa decisione quadro, nella misura in cui i soggetti in parola, una volta trasferiti nello Stato membro di esecuzione, continueranno a scontare la pena inflitta nello Stato membro di emissione. Tuttavia, essa è preceduta da una focalizzazione sull'interesse del singolo individuo trasferito. Il trasferimento dovrebbe permettere l'esposizione di questi a un contesto – quello dello Stato membro di esecuzione – contraddistinto da legami familiari, linguistici, culturali, sociali, economici o di altro tipo, idonei a permettere il processo di resipiscenza e, dunque, a favorire il reingresso nella società.

Alla luce di ciò, si ritiene che il tema del trasferimento dei detenuti nel contesto dell'Unione europea sia meritevole di uno studio specifico, il quale si articola in cinque capitoli. Il primo mira a chiarire gli sviluppi che si sono registrati nell'ambito dell'integrazione europea quanto alla cooperazione giudiziaria in materia penale. Si evidenziano al riguardo le origini intergovernative di tale cooperazione per poi concentrare l'attenzione sul reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali, considerato sia in quanto tale, sia in rapporto alle sue declinazioni in altri ambiti di competenza dell'Unione europea, sia ancora – e soprattutto – alla luce del rapporto intercorrente con il principio di fiducia reciproca. Con riferimento a quest'ultimo profilo, costituiscono oggetto di analisi, in particolar modo, la giurisprudenza *Aranyosi e Căldăraru* e le questioni concernenti la crisi dello Stato di diritto.

Il secondo capitolo si apre con una panoramica relativa ai trattati internazionali in materia di trasferimento dei detenuti, considerando, su tutti, la Convenzione del Consiglio d'Europa, conclusa a Strasburgo nel 1983, con lo scopo di evidenziarne l'importanza al fine della cooperazione tra Stati e, soprattutto, i limiti che hanno giustificato l'adozione di uno specifico atto di diritto dell'Unione dedicato a tale tematica. Vengono successivamente chiarite le caratteristiche e le modalità di svolgimento della procedura di trasferimento per, infine, sottolineare le differenze quanto all'ambito applicativo della decisione quadro 2008/909/GAI rispetto ad altri atti adottati dall'Unione che, talora, possono sollevare delle questioni di interazione, quando non di vera e propria sovrapposizione normativa.

Il terzo capitolo è dedicato alla tutela dei diritti fondamentali nel contesto della procedura di trasferimento. Il dato di partenza è offerto dalla mancanza strutturale di cui già si diceva quanto a un motivo di rifiuto applicabile a tale tematica. Tenendo conto della giurisprudenza sia della Corte di giustizia, sia della Corte europea dei diritti dell'uomo (Corte EDU), si identificano i diritti suscettibili con maggiore probabilità di essere lesi nel caso in cui un soggetto venga trasferito. In seguito, si considerano possibili soluzioni. Esclusa la possibilità di replicare il test *Aranyosi e Căldăraru* per via del diverso tipo di rapporto che si determina tra autorità di emissione e autorità di esecuzione nell'ambito della procedura di trasferimento dei detenuti rispetto a quello

accolto per l'esecuzione di un MAE, si mettono in evidenza le potenzialità offerte dalla giurisprudenza della Corte di giustizia quanto alla nozione di autorità giudiziaria emittente, nonché dall'art. 82 TFUE quanto al ravvicinamento delle condizioni di detenzione negli istituti di pena degli Stati membri.

Il quarto capitolo tratta della finalità perseguita dalla decisione quadro 2008/909/GAI. Come ricordato in precedenza, essa è identificata nel reinserimento sociale del condannato. Va però notato che la decisione quadro risulta parca di riferimenti quanto al modo di intendere tale nozione per quel che riguarda sia il suo significato, sia il suo *status* giuridico nel diritto dell'Unione. Perciò, vengono presi in considerazione gli atti di diritto dell'Unione che trattano del tema, la giurisprudenza di Lussemburgo e la giurisprudenza di Strasburgo al fine di comprendere come intendere il reinserimento sociale e se sia possibile riconoscerlo quale fonte di diritto primario dell'Unione.

Infine, il quinto capitolo riguarda i trasferimenti di detenuti da Stati membri dell'Unione verso Stati terzi. In situazioni del genere il diritto dell'Unione non può trovare applicazione e i trasferimenti devono avvenire sulla base della disciplina posta da trattati conclusi dagli Stati, *in primis* la sopra ricordata Convenzione di Strasburgo del 1983. Eppure, si ritiene che, nel caso in cui le autorità di uno Stato membro intendano trasferire un cittadino di un altro Stato membro, possa farsi ricorso all'orientamento emerso con la sentenza *Petruhhin* della Corte di giustizia quanto all'extradizione di cittadini europei verso Stati terzi, al fine di assicurare adeguata tutela ai diritti di quest'ultimi.

In alcuni passaggi, come già anticipato, viene presa in considerazione anche la giurisprudenza della Corte EDU. La ragione di ciò risiede nel fatto che, talora, è stata la stessa Corte di giustizia a richiamarsi agli orientamenti della Corte di Strasburgo, mentre, in altre ipotesi, è la competenza di questa in materia di tutela dei diritti fondamentali che giustifica i richiami operati. Tendenzialmente, l'interpretazione della Corte EDU viene valorizzata ai fini del diritto dell'Unione attraverso il riferimento alla clausola di equivalenza posta dall'art. 52, par. 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, facendo riferimento quindi a diritti posti da quest'ultima e corrispondenti a quelli individuati nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), senza che ciò conduca a porre in discussione l'autonomia del diritto dell'Unione.

\*\*\*

L'autore è profondamente riconoscente al Professor Michele Vellano e al Professor Francesco Costamagna, per il sostegno continuo, al Professor Stefano Montaldo, per le riletture e i consigli, e a tutta la Scuola torinese per il supporto nel corso del tempo. Un sentito ringraziamento va anche alla Professoressa Chiara Favilli e, tramite lei, alla Scuola fiorentina per quanto realizzato durante un anno di collaborazione.

Un pensiero a Giovanni Aversente, Leonardo Bruni, Edoardo Caterina, Francesca Cerulli, Luca Di Giovanni, Matteo Giannelli, Claudio Grieco, Stefano Malpassi, Diego Mauri, Jacopo Mazzuri, Jacopo Molon, Paola Pannia, Tommaso Pavone, Monica Parodi, Enrico Salmini Sturli, amiche e amici che hanno reso più leggere le ore di lavoro.

La responsabilità per eventuali errori, imprecisioni e omissioni rimane, ovviamente, dell'autore.

COLLANA DI STUDI SULL'INTEGRAZIONE EUROPEA

---

diretta da  
Ennio Triggiani Ugo Villani  
Giandonato Caggiano

1. Ugo VILLANI, *Istituzioni di Diritto dell'Unione europea*<sup>6</sup>, 2020.
2. Piero PENNETTA (a cura di), *L'evoluzione dei sistemi giurisdizionali regionali ed influenze comunitarie*, 2010.
3. Ennio TRIGGIANI (a cura di), *Le nuove frontiere della cittadinanza europea*<sup>3</sup>, 2021.
4. Elena FALLETTI e Valeria PICCONE (a cura di), *Il nodo gordiano tra diritto nazionale e diritto europeo*, 2012.
5. Rossana PALLADINO, *Il ricongiungimento familiare nell'ordinamento europeo*, 2012.
6. Francesco CHERUBINI, *L'asilo dalla Convenzione di Ginevra al Diritto dell'Unione europea*, 2012.
7. Marina CASTELLANETA, *La libertà di stampa nel diritto internazionale ed europeo*, 2012.
8. Rosita DEL COCO, Emanuela PISTOIA (a cura di), *Stranieri e giustizia penale. Problemi di perseguibilità e di garanzie nella normativa nazionale ed europea*, 2014.
9. Andrea CANNONE (a cura di), *La protezione internazionale ed europea dei beni culturali*, 2014.
10. Angela Maria ROMITO, *La tutela giurisdizionale nell'Unione europea tra effettività del sistema e garanzie individuali*, 2015.
11. Giovanni CELLAMARE, *Le operazioni di peacekeeping delle organizzazioni regionali*, 2015.
12. Ennio TRIGGIANI, *Spunti e riflessioni sull'Europa*<sup>3</sup>, 2021.
13. Ilaria OTTAVIANO, *Gli accordi di cooperazione territoriale nell'Unione europea*, 2017.
14. Gianpaolo Maria RUOTOLO, *La tutela dei privati negli accordi commerciali*, 2017.

15. Sara PUGLIESE, *Il rischio nel diritto dell'Unione europea tra principi di precauzione, proporzionalità e standardizzazione*, 2017.
16. Ivan INGRAVALLO, *L'effetto utile nell'interpretazione del diritto dell'Unione europea*, 2017.
17. Luca PALADINI, *Il Servizio europeo per l'azione esterna – Aspetti giuridici e prospettive di sviluppo*, 2017.
18. Anna IERMANO, *La nozione di pena tra forma e sostanza nel sistema di tutela europea*, 2018.
19. Andrea CANNONE, *Violazioni di carattere sistemico e Convenzione europea dei diritti dell'uomo*, 2018.
20. Teresa Maria MOSCHETTA, *Il ravvicinamento delle normative nazionali per il mercato interno. Riflessioni sul sistema delle fonti alla luce dell'art. 114 TFUE*, 2018.
21. Ennio TRIGGIANI, Anna Maria NICO, Maria Grazia NACCI (a cura di), *Unione europea e governi territoriali: risorse, vincoli e controlli*, 2018.
22. Antonietta DAMATO, *La tutela degli interessi finanziari tra competenze dell'Unione e obblighi degli Stati membri*, 2018.
23. Giandonato CAGGIANO (a cura di), *Integrazione europea e sovranazionalità*, 2018.
24. Emanuela PISTOIA, *Limiti all'integrazione differenziata dell'Unione europea*, 2018.
25. Nicola RUCCIA, *Caratteri, limiti e prospettive dell'Unione bancaria*, 2018.
26. Francesco CHERUBINI, *Le decisioni nel sistema delle fonti dell'ordinamento europeo*, 2018.
27. Claudia MORINI, *La tutela dei diritti dei gruppi religiosi nel contesto regionale europeo*, 2018.
28. Giuseppe MORGESE, *La solidarietà tra gli Stati membri dell'Unione europea in materia di immigrazione e asilo*, 2018.
29. Valeria DI COMITE, *La dimensione europea dell'istruzione superiore*, 2018.
30. Lorenzo Federico PACE, *Il regime giuridico dell'euro*, 2018.
31. Maria Caterina BARUFFI, Matteo ORTINO (a cura di), *Dai Trattati di Roma a Brexit e oltre*, 2018.

32. Davide DIVERIO, *Limiti all'accesso al mercato dei servizi. Prospettive interne ed europee*, 2019.
33. Caterina FRATEA (a cura di), *Stato dell'arte e nuove sfide nel diritto europeo della concorrenza*, 2019.
34. Francesco BATTAGLIA, *Il Mediatore europeo*, 2020.
35. Pierre DE GIOIA CARABELLESE, *Crisi bancaria e diritti dei creditori*, 2020.
36. Mario CARTA, *Unione europea e tutela dello stato di diritto negli Stati membri*, 2020.
37. Claudia MORINI, *Dialogo e partecipazione nella governance dell'Unione europea*, 2020.
38. Angela Maria ROMITO, *Ruolo e funzioni dell'European Competition Network. Dal regolamento (CE) n. 1/2003 alla direttiva ECN+*, 2020.
39. Denise MILIZIA (a cura di), *The new European Union. Different perspectives from different Member States*, 2020.
40. Alessandro NATO, *La cittadinanza sociale europea al tempo della crisi economica*, 2020.
41. Ilaria OTTAVIANO, *Profili di tutela giurisdizionale nell'Unione bancaria*, 2020.
42. Daniela VITIELLO, *Le frontiere esterne dell'Unione europea*, 2020.
43. Gianpaolo Maria RUOTOLO, *Scritti di diritto internazionale ed europeo dei dati*, 2021.
44. Maria Luisa TUFANO, Sara PUGLIESE, Mariaconcetta D'ARIENZO (a cura di), *Sovranazionalità e sovranismo in tempo di COVID-19*, 2021.
45. Lorenzo Federico PACE, *La natura giuridica dell'Unione europea: teorie a confronto. L'Unione ai tempi della pandemia*, 2021.
46. Claudio SCIANCALEPORE, *Le risorse proprie nella finanza pubblica europea*, 2021.
47. Giandonato CAGGIANO, Gianluca CONTALDI, Pietro MANZINI (a cura di), *Verso una legislazione europea su mercati e servizi digitali*, 2021.
48. Alessandro ROSANÒ, *I trasferimenti interstatali di detenuti nel diritto dell'Unione europea*, 2022.